

Addì, 16 marzo 2018 in Milano

Tra

La Società ALSTOM FERROVIARIA SPA presente nelle persone dei Sigg.: Alberi Raffaella, D'Addea Dario, Candini Gabriella, Pattano Luigi e Tocco Alessandra

e

la FIM-CISL rappresentata dai Sigg.: Sansone Antonio, De Salve Sergio, Beccastrini Alessandro, Corcella Damiano, Castronuovo Roberta e Arnoldi Pierangelo

la FIOM-CGIL rappresentata dai Sigg.: Pagano Alessandro, Larghi Alberto, Mandrini Marco, Colli Marco, Collini Daniele, Calabrese Domenico, Cesari Claudio e Cantatore Giuseppe

la UILM-UIL rappresentata dai Sigg.: Colonna Luca, Caruso Francesco e Gosmar Bruno

e il Coordinamento Sindacale Nazionale (CSN) delle RSU

Premesso che:

- Le Parti, a seguito di ampio confronto, hanno convenuto nella ridefinizione degli argomenti "Sistema di Relazioni Sindacali" e "Mercato del Lavoro" in questo senso superando gli accordi nazionali vigenti in materia non più adeguati in considerazione dell'evoluzione organizzativa, economico/produttiva e normativa sviluppatasi in questi ultimi anni.

Tutto quanto premesso si conviene quanto segue:

1. Sistema di Relazioni Sindacali.

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia, le Parti confermano il reciproco interesse ad un modello di relazioni sindacali di tipo partecipativo all'interno del quale, ferme restando le reciproche autonomie e responsabilità, viene confermato il ruolo centrale del Coordinamento Sindacale Nazionale (CSN) quale destinatario delle informative inerenti le tematiche di rilevanza sindacale di carattere nazionale.

Le Parti, tenuto conto dell'evoluzione della Società sotto il profilo organizzativo, economico e produttivo, ritengono utile definire un nuovo sistema di relazioni sindacali più coerente con la struttura organizzativa e produttiva della stessa.

Relazioni Industriali a livello nazionale.

Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di "Sistema di Relazioni Sindacali", la Società fornirà al Coordinamento Sindacale Nazionale (CSN) e alle OO.SS.LL nazionali Fim-Fiom-Uilm, nel corso di due incontri annuali (di norma nei mesi di maggio e novembre) informazioni relative alle materie di cui all'art. 8 Sez. prima del vigente CCNL anche al fine di esaminare le linee generali di politica industriale ed i conseguenti riflessi occupazionali con articolazione per business/sito produttivo e con riferimento, altresì, agli indirizzi strategici definiti a livello internazionale. Inoltre, a richiesta di una delle parti, potranno essere convocati incontri specifici al fine di assicurare un coordinato esame di eventuali processi di ristrutturazione, di riorganizzazione e di decentramento produttivo e di eventuali ulteriori temi o problematiche aziendali che le Parti abbiano concordato meritevoli di essere trattati a livello nazionale. Nel caso di eventuali processi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale, anche in coerenza e con riferimento all'accordo relativo all'Alstom European Works Forum (EWF), si darà luogo ad un esame congiunto, a livello di coordinamento nazionale, nel caso in cui l'operazione riguardi ed interessi più di una unità produttiva, preventivo rispetto al formale avvio delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di CIGS e licenziamenti collettivi.

Durante gli incontri periodici di livello nazionale la Società fornirà informazioni di carattere generale sulle seguenti tematiche:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'P.L.', 'A', 'PR', 'Mx', 'JA', 'MG', 'H', 'AD', 'A', 'M']

- a) risultati operativi;
- b) previsioni di mercato;
- c) andamento degli ordinativi;
- d) carichi di lavoro;
- e) sicurezza dei lavoratori;
- f) implementazione di nuovi processi e sistemi;
- g) rappresentazione aggregata dell'andamento occupazionale e delle categorie legali di appartenenza a livello nazionale;
- h) addestramento e formazione del personale con illustrazione delle politiche formative in relazione alle diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo di dipendenti coinvolti ed il numero di giornate di formazione svolte.

Relazioni sindacali a livello locale.

Fermo restando l'impegno a dare continuità al sistema di informazione/consultazione alla competente RSU previsto dal CCNL, le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che la Direzione aziendale e la RSU locale s'incontreranno, su specifica richiesta di una delle Parti, per affrontare tematiche di interesse locale (ad esempio necessità organizzative derivanti dall'acquisizione di particolari commesse, con particolare riferimento a turnistica e orari di lavoro, eventi straordinari di particolare rilevanza che possano incidere sull'organizzazione aziendale, etc...), ferma restando la competenza del CSN per la trattazione di aspetti di rilevanza nazionale.

Gli incontri di cui al capoverso che precede, dovranno essere richiesti, a cura di una delle Parti mediante comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 2 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza e con indicazione analitica degli argomenti oggetto di confronto.

In particolare, coerentemente con quanto definito in tema di verifiche all'interno del PDR, a livello locale le Parti svolgeranno un'attività di analisi e monitoraggio dell'andamento degli obiettivi definiti nell'accordo di PDR, con particolare riferimento a quelli di sito. Tale confronto si svilupperà, di norma, trimestralmente.

P.L.

Coordinamento Sindacale Nazionale (CSN).

Fermo restando quanto previsto nel presente punto e condividendo sulla necessità di mantenere un sistema di Relazioni Sindacali così come sviluppatosi nell'esperienza trascorsa, viene confermato l'organismo del Coordinamento Sindacale Nazionale (CSN) delle RSU con il ruolo di rappresentare le istanze dei lavoratori per le materie e le problematiche aventi valenza nazionale ossia che riguardano tutto il personale occupato dalla Società in Italia indipendentemente dall'unità produttiva. Il confronto a livello nazionale, così come già specificato al precedente punto "Politiche Industriali e Relazioni Industriali a livello nazionale", avrà un ruolo strategico promuovendo a livello aziendale uno sviluppo coerente e coordinato delle relazioni industriali/sindacali rispetto alle particolarità locali.

MA

Struttura del CSN.

Il CSN è costituito dai funzionari delle strutture sindacali nazionali Fim-Fiom-Uilm e da componenti delle RSU, costituite nelle diverse unità produttive. Il numero complessivo di componenti delle RSU chiamati a far parte del CSN è definito in 21. La struttura e la distribuzione numerica del CSN sono definite per iniziativa unilaterale delle OO.SS. nazionali.

Le OO.SS. nazionali stipulanti il presente accordo invieranno alla Direzione del Personale della Società comunicazione scritta dei nominativi dei componenti del CSN entro il mese di gennaio di ogni anno. Tale elenco nominativo potrà essere oggetto di modifica all'interno dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) con comunicazione unitaria formale delle segreterie nazionali alla Direzione HR della Società.

Diritti sindacali.

Ai componenti del CSN vengono riconosciuti:

- Il diritto di fruire di permessi retribuiti, utilizzando un monte-ore aggiuntivo costituito di 800 ore totali all'anno, comprensivo di tutte le riunioni di cui al precedente punto

MG

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten initials and numbers on the bottom right margin]

"Politiche Industriali e Relazioni Industriali a livello nazionale". Il CSN nominerà un proprio referente, comunicando il nominativo alla Direzione del Personale della Società, quale responsabile della gestione, del controllo e della contabilità del suddetto monte-ore. La rendicontazione di tali attività dovrà essere supportata e certificata con apposita voce di assenza all'interno del sistema di rilevazione delle presenze. In tali permessi retribuiti confluiscono le assenze dal lavoro nei limiti dell'orario normale giornaliero.

- Il diritto al rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sostenute per partecipare alle riunioni in qualità di componente del CSN, se giustificate da idonea documentazione fiscale e nel rispetto dei regolamenti aziendali vigenti con esclusione di qualsivoglia indennità.

2. Mercato del Lavoro.



Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa legale e contrattuale in materia di tipologie di rapporto di lavoro dipendente, le Parti confermano che il contratto di lavoro subordinato è stipulato, di regola, a tempo indeterminato e che, comunque, nei casi e con i limiti previsti dalla normativa legale e contrattuale vigente possono essere stipulati contratti di lavoro subordinato diversi da quello a tempo indeterminato.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa legale e contrattuale sotto il profilo degli obblighi di comunicazione in materia di tipologie contrattuali, nell'ambito degli incontri a livello nazionale, la Società fornirà un quadro informativo relativamente all'andamento quantitativo e qualitativo dei livelli occupazionali anche con riferimento alle diverse tipologie contrattuali previste dal quadro normativo (Contratti a tempo determinato, Apprendistato ecc...).

A livello di singola unità produttiva e quindi a livello locale, nel caso si verificano esigenze produttive e organizzative di tipo strutturale tali da rendere necessario l'inserimento di personale con contratto a tempo indeterminato (ad esempio sostituzione di personale dimissionario), la Società valuterà prioritariamente, al verificarsi delle necessarie corrispondenze tecnico-professionali rispetto alle competenze necessarie per ricoprire la posizione oggetto della necessità di inserimento, i lavoratori che abbiano in corso con la Società, presso la stessa unità produttiva, un rapporto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione.

La Società nell'ambito degli incontri previsti a livello nazionale di cui al precedente punto 1) "Relazioni Industriali a livello nazionale" fornirà, una volta all'anno, specifica informativa rispetto al tema "Collocamento obbligatorio" illustrando le iniziative attuate e/o gli strumenti dalla stessa utilizzati al fine di adempiere a quanto previsto dalla stessa normativa.

Letto, confermato e sottoscritto.





Società



El Relatorio








FIM-CISL

 FIM-CGIL


 UILM-UIL

 CSN
